



Aiuti - quater D.L. 176/2022 / A.C. 730

Dossier n° 6 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
28 dicembre 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	730
D.L.	176/2022
Titolo:	Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica [Aiuti - quater]
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	34
testo originario:	16
testo approvato dal Senato:	34
Date:	
emanazione:	18 novembre 2022
pubblicazione in G.U.:	18 novembre 2022
approvazione del Senato:	21 dicembre 2022
presentazione:	18 novembre 2022
assegnazione:	22 dicembre 2022
scadenza:	17 gennaio 2023
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente.

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; composto originariamente di 16 articoli suddivisi in 63 commi, dopo l'esame presso il Senato consta di **34 articoli** suddivisi in **109 commi**.

Il **comma 2 dell'articolo 1** della **legge di conversione** abroga il [decreto-legge n. 179 del 2022](#) e ne fa salvi gli effetti; il contenuto del citato decreto-legge n. 179/2022 è stato trasposto nel decreto in esame.

L'**articolo 1**, modificato in Commissione, estende anche al **mese di dicembre 2022** alcuni **crediti di imposta**, già **disciplinati** dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per **contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese**, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. **Si tratta in particolare:**

- del **credito d'imposta** per le imprese **energivore**, che viene concesso in misura pari al **40 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di **dicembre 2022**;
- del **credito d'imposta** per imprese **gasivore**, concesso in misura **pari al 40 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di **dicembre 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del **credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore**, che viene attribuito in misura pari al **30 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di **dicembre 2022**;
- del credito d'imposta per l'acquisto di **gas naturale** per imprese **non gasivore**, pari al **40 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di **dicembre 2022**, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di **fruizione dei crediti d'imposta** e il **regime di cedibilità**, tra l'altro **posticipando – per effetto delle modifiche in Commissione - al 30 settembre 2023** (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) i termini per il relativo **utilizzo** e la relativa **cessione**, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Durante l'esame in Commissione, l'articolo è stato modificato al fine di **trasfondere** nel provvedimento in esame il contenuto del **decreto-legge n. 179 del 2022**, il cui **articolo 1** incide sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone **tempistica e importi**. In particolare: **dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote**, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari vigenti fino al 21 marzo 2022. **Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.** Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica.

L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, intende prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. aiuti *ter*) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una **copertura assicurativa** sull'intero credito rateizzato e **l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2).** Il **comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi** corrisposti a fronte di **crediti rimasti insoluti** dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il **comma 5** riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal **comma 6**, la **possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità** conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il **comma 7** prevede che **l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta** volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal [decreto legge n. 144 del 2022](#). Il **comma 8**, modificando l'articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2022, **estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione** in favore delle imprese che hanno **assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024** relative ai consumi energetici effettuati **fino al 31 dicembre 2023**. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, **incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE.** Il **comma 9** proroga dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** il termine previsto per **l'autorizzazione concessa a SACE** dall'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022 ai fini della **concessione di garanzie**, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

Il **comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo.** In base alla novella di cui alla **lettera b)** del presente **comma 10**, la disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 3.000 euro - anziché di 600 euro, come nel testo previgente -; la novella di cui alla **lettera a)** dello stesso **comma 10** stabilisce - in conformità alla disciplina a regime e alla precedente normativa transitoria, valida per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021 - che, in caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite (mentre la formulazione previgente della norma transitoria in esame non prevedeva quest'ultimo effetto).

Il **comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, già disposto dal decreto-legge n. 144 del 2022 per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (portandolo a complessivi 60 milioni), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA.** Il **comma 12** modifica una **disciplina transitoria** che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia **un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito.** Il **comma 14** riduce di **50 milioni** lo stanziamento del **Fondo Bonus Trasporti**, la cui **dotazione passa da 190 a 140 milioni di**

euro. In forza del comma 12, lettera b), del medesimo articolo, **tali risorse vanno ad incrementare il Fondo** in cui sono appostate le **risorse finalizzate all'erogazione di un contributo straordinario**, per fronteggiare l'**aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro** (cfr. art. 3, comma 12, lettera b)).

L'**articolo 3-bis, comma 1, introdotto** nel corso dell'esame in **sede referente**, incrementa di **150 milioni** di euro per l'anno **2022** l'importo del contributo straordinario autorizzato dal [D.L. n. 17/2022](#) per garantire la **continuità dei servizi erogati dagli enti locali**, in relazione alla **maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas** derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per **130 milioni** in favore dei **comuni** e per **20 milioni** in favore delle **città metropolitane** e delle **province**. I **commi 2 e 3** assegnano **ulteriori 320 milioni di euro per il 2022** al fondo istituito dall'[articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022](#) (c.d. **aiuti bis**) per **sostenere** il settore a fronte degli eccezionali **aumenti** dei prezzi dell'**energia elettrica** e del **carburante** dovuti alla crisi internazionale in atto. I **commi 4 e 6, inseriti durante l'esame in sede referente**, introducono un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. I **commi 5 e 6**, introdotti durante l'esame, in sede referente, autorizzano per l'anno **2022** a favore di **ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro** da destinare alla **compensazione** dei maggiori oneri derivanti dall'**incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica** delle strade nell'anno 2022 e, più in generale, dalle attività di manutenzione stradale di alcune strade di interesse nazionale.

L'**articolo 3-ter**, inserito durante l'esame in sede referente, introduce alcune modifiche all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 in materia di **disciplina del cosiddetto close-out netting** al fine di **aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni**. Con "**close-out netting**" si intende, nel mercato energetico, una clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni; è una clausola che viene utilizzata per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra.

L'**articolo 3-quater**, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di **beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni**, con riferimento alle seguenti **categorie merceologiche**: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

L'**articolo 4** modifica e integra la disciplina sull'**approvvigionamento** di lungo termine di **gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali "energivori"**. La **finalità** dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della **sicurezza degli approvvigionamenti** di gas naturale e alla **riduzione delle emissioni** di gas climalteranti **tra cui, secondo una specificazione introdotta in sede referente, il metano**. Ai sensi del **comma 1, lett. a), n. 1**, le **concessioni** ammesse alle procedure di approvvigionamento **potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione**. Debbono, infatti, essere presi in considerazione i **soli "vincoli assoluti"** stabiliti nel Pitesai, dunque, **i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali**.

Il comma 1, **lett. a), n. 2** ammette - in deroga al divieto previsto dall'[articolo 4, L. n. 9/1991](#) - le **concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po**, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a **500 milioni mc**. Le concessioni sono consentite per la **vita utile del giacimento a condizione** che i titolari aderiscano alle **procedure di approvvigionamento a lungo termine** e previe **analisi tecnico-scientifiche** e programmi di verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza. La **lett. a) n. 3** dell'articolo interviene con una correzione di forma.

La **lett. b)** consente poi - in deroga al divieto di cui all'[art. 6, comma 17, D.lgs. n. 152/2006](#) - il **rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa** e dal **perimetro esterno delle aree marine e costiere protette**, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a **500 milioni mc**. I titolari delle **concessioni** sono **tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento**.

La **lett. c)** riduce da sei a **tre mesi** il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione di interventi per le procedure di approvvigionamento, nonché dei procedimenti di conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia.

La **lett. d)** interviene sui **contratti di acquisto** di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione ammessi alle procedure. **Nelle more** della conclusione delle stesse procedure, **dal 1° gennaio 2023, fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas**, i

titolari di concessioni che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse **mettono a disposizione** del gruppo GSE diritti sul gas per un quantitativo, **fino al 2024**, pari ad almeno il **75%** dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli **anni successivi al 2024**, ad **almeno il 50%**. Il quantitativo **non** deve comunque essere **superiore ai volumi di produzione effettiva** di competenza.

La **lett. e)** sopprime il criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora, i diritti sul **gas oggetto dei contratti** sono riconosciuti solo **alle imprese energivore**, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all'esito di **procedure di assegnazione**, secondo **criteri di riparto pro-quota**. Il contratto deve prevedere la **rideterminazione al 31 gennaio** di ogni anno dei diritti sul gas **sulla base delle effettive produzioni** nell'anno precedente; nonché il **divieto di cessione** tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso.

La medesima lett. e) dispone che lo **schema di contratto tipo** sia **predisposto dal Gruppo GSE** e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 4-bis**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, prevede che **fino al 31 marzo 2024**, la **sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi**, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli **impianti industriali** siano da qualificarsi come **modifiche non sostanziali**. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di **sei mesi**, previa **comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA**, ove prevista, e **dell'AIA** e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa UE o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.

L'**articolo 5, comma 1**, proroga il **regime di tutela del prezzo** per i **clienti domestici nel mercato del gas**, disponendo che esso abbia **termine** – anziché a decorrere dal **1° gennaio 2023** – a decorrere dal **10 gennaio 2024**. A tale fine, novella l'articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza). Il **comma 2** interviene sull'articolo 5-*bis* del [D.L. n. 50/2022](#), che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di **gas naturale**, assegna al GSE il **servizio di riempimento di ultima istanza** tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della **successiva vendita**. Il termine **entro** il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato alla data, come da ultimo modificata con un emendamento approvato in Commissione in sede referente, al **10 novembre 2023 (lett. a))**. È anche prorogato il **termine per il rimborso del prestito** infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-*bis* per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 20 dicembre 2022 alla data, come da ultimo modificata dalla Commissione in sede referente, del **20 novembre 2023** ed è stata, inoltre, disposta la **proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024** del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire **ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**. Il **comma 3** dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari della misura, rinviando all'articolo 15.

L'**articolo 6** interviene sulle disposizioni previste dal cd. "decreto energia" relative all'**installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare** o comunque in uso al Ministero della difesa.

L'**articolo 6-bis**, **introdotto in sede referente**, reca disciplina inerente alla **quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza** che i singoli **fornitori** di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le **sanzioni amministrative** da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori. Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il **contributo in conto capitale** per la **riconversione industriale delle raffinerie tradizionali**, volta all'incremento della produzione dei medesimi biocarburanti. Introduce, infine, una nuova disciplina del **Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti**.

L'**articolo 7** stabilisce che i **contributi**, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell'**autotrasporto merci**, siano erogati **esclusivamente** alle imprese aventi **sede legale o stabile organizzazione in Italia**, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli **aiuti di Stato**, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**MIT**).

L'**articolo 7-bis**, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, apporta modifiche all'**articolo 27** del decreto-legge n- 50 del 2017, in materia di trasporto pubblico locale (c.d. decreto Delrio). In particolare, ne sostituisce il comma 2 prevedendo nuove modalità di riparto del **Fondo TPL** ed inserisce un nuovo comma 2-*ter* volto a specificare che, all'esito del riparto come disegnato dalle lettere a) e b) del comma 2, cioè:

- per il 50 per cento tenendo conto dei costi *standard*;

- per il 50 per cento tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio, nessuna Regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse **inferiore** a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviaria introdotte da RFI S.p.A. e di eventuali penalità. Infine, è sostituito il comma 6 nel senso di stabilire che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo.

L'**articolo 7-ter**, introdotto in sede referente, modifica l'**articolo 7-quinquies del decreto legge n. 68 del 2022**, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma **anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione**. Viene stabilito che gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato **siano a tempo indeterminato** o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. Per gli accordi a **tempo indeterminato** così introdotti, il termine di **preavviso** scritto fra le parti per il **recesso** viene fissato in **ventiquattro mesi**. Per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall'articolo 7-quinquies, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 68 del 2022, infine, viene specificato che le relative **disposizioni sono inderogabili**.

L'**articolo 8** introduce un **credito di imposta** rivolto agli operatori di **commercio al minuto al fine di adeguare**, nell'anno 2023, **il proprio registratore telematico** di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione **alla nuova lotteria degli scontrini**.

L'**articolo 9** **riduce** la percentuale della detrazione riconosciuta **nel 2023** per gli interventi rientranti nella disciplina del cd **superbonus**, portandola **dal 110 al 90 per cento**. La norma, tuttavia, **proroga al 31 marzo 2023** il termine previsto per l'utilizzo della **detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari** e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta **la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023**. Inoltre, l'agevolazione con **aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025** ai soggetti del terzo settore che esercitano **servizi socio-sanitari e assistenziali** e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la **corresponsione di un contributo in favore dei soggetti** che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, **umentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario**. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile **ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali**. L'articolo, come modificato in sede referente, **innalza il limite** (portandolo da due a tre) **del numero di cessioni del credito** previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. La disposizione contiene altresì una misura, anch'essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle **esigenze di liquidità delle imprese** che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del **superbonus**. Si prevede a tal fine **che SACE possa concedere garanzie** in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

L'**articolo 9-bis**, introdotto con l'approvazione di un emendamento in Commissione in sede referente, reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i **soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti** previste a favore degli **impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio** dal secondo, terzo, quarto e quinto **conto energia**, **anche laddove ne abbiano esternalizzato** la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

L'**articolo 10, comma 1**, integra le previsioni contenute nel c.d. decreto "sblocca cantieri" (decreto-legge n. 32 del 2019), al fine di specificare che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Il **comma 2** stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari. **In sede referente**, è

stato introdotto il **comma 2-bis**, che proroga al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. Un'ulteriore modifica è stata recata con l'**inserimento in sede referente del comma 2-ter**, in cui si precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno usufruito di stazioni appaltanti qualificate o di enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province. Il **comma 3** inserisce un articolo aggiuntivo nel [decreto-legge n. 77 del 2021](#) al fine di **prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese** nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-bis al medesimo decreto (tra queste si segnalano la riqualificazione dei tratti della A1 Barberino-Calenzano, Incisa-Valdarno, Milano Sud-Lodi, la Gronda di Genova, il Passante di Bologna). Il **comma 3-bis** dispone la **convocazione della conferenza di servizi** in relazione ai lavori di ammodernamento dell'Autodromo di Monza.

Il **comma 1 dell'articolo 11**, modificato nel corso dell'esame **in sede referente**, interviene sulla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati. Il **comma 1-bis**, introdotto durante l'esame **in sede referente**, consente alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria. Il **comma 1-ter**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. La definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza è demandata ad un apposito decreto ministeriale.

L'**articolo 11-bis**, inserito in sede referente, interviene sulla disciplina della **cessione dei tax credit nel settore cinematografico**, al fine di introdurre **limiti alla responsabilità** dei cessionari e prevedere che essi **rispondano solo** per l'eventuale **utilizzo** del credito d'imposta in modo **irregolare o in misura maggiore** rispetto al credito d'imposta ricevuto. Si prevede inoltre che il **recupero dell'importo** corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato **nei confronti del soggetto beneficiario**, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la **responsabilità solidale del cessionario**.

L'**articolo 12, comma 1**, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la **seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili** rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il **comma 2** chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime *de minimis* della II rata IMU 2022, la fruizione della misura **non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**. Il **comma 3** prevede l'**esenzione dall'imposta di bollo** per le **domande** presentate per la **richiesta di contributi**, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da **eventi calamitosi** o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

L'**articolo 12-bis**, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di **fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle **province di Ancona e Pesaro-Urbino** e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della **provincia di Macerata**, limitrofi alla provincia di Ancona.

L'**articolo 13, comma 1**, dispone che per le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di **versamenti tributari e contributivi** già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, **entro il 22 dicembre 2022**. Il **comma 1-bis**, introdotto in sede referente, **estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi**.

L'**articolo 14, comma 1**, reca un incremento, pari a **1080 milioni di euro**, per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al **Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale**, compresi quelli per la manutenzione straordinaria di cui [all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). Il **comma 2** autorizza la spesa di **45 milioni di euro per il 2022** per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Per la copertura dell'onere finanziario derivante dal **comma 2**, il successivo **comma 4** rinvia alle disposizioni di cui all'**articolo 15**. Il **comma 3** in primo luogo **incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (trattamenti definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca). In secondo luogo, il **comma** in esame **reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA)** delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto). Per la copertura dell'onere finanziario derivante dal **comma 3**, il successivo **comma 4** rinvia alle disposizioni di cui all'**articolo 15**. Il **comma 3-bis, introdotto in sede referente**, dispone in ordine alle **modalità di calcolo delle entrate correnti delle Regioni a statuto ordinario** ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di facoltà assunzionali delle medesime Regioni a statuto ordinario che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.

L'**articolo 14-bis, introdotto in sede referente**, specifica quali **soggetti** possono effettuare **operazioni di finanziamento**, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del **Fondo di sostegno al venture capital**.

L'**articolo 14-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, novella la disciplina (di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del **divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato**, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un'ulteriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente (la rubrica dell'articolo specifica che si tratta dei comuni di Lampedusa e Linosa).

L'**articolo 14-quater, aggiunto in sede referente**, stabilisce che le **imprese di assicurazione e riassicurazione** che si avvalgono della facoltà di **valutare i titoli** non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro **valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del mercato, destinano a una **riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza** tra i due valori, non soltanto al netto del relativo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente), ma anche al netto **dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi**.

L'**articolo 14-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti**, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro, e demanda ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri di riparto del fondo e le modalità di utilizzo delle risorse.

L'**articolo 14-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'[articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che - con la finalità di **ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni** - prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti.

L'**articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022** l'autorizzazione di spesa **relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato**, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'**emersione dei rapporti di lavoro irregolari**, al fine di adeguare tali

contratti agli **incrementi retributivi** derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

All'onere finanziario costituito dal predetto incremento si provvede mediante l'utilizzo - in misura corrispondente - delle risorse derivanti dai contributi dovuti per le procedure amministrative in materia di cittadinanza. **I commi da 3 a 9, modificati in sede referente**, autorizzano la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il **rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (comma 3)**, istituiscono nello stato di previsione del MEF un **fondo destinato all'attuazione della manovra** di bilancio 2023-2025 (**comma 4**), dispongono l'**incremento del FISPE** per 17 milioni di euro per l'anno 2024 (**comma 5**) recano la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli del provvedimento e indicano le relative fonti di **copertura finanziaria (comma 6)**, dispongono la **sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022**, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato (**comma 7**), modificano la **disciplina contabile** in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio (**comma 8**); autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa (**comma 9**). Il **comma 10**, introdotto nel corso dell'esame **in sede referente**, riproduce il contenuto dell'[articolo 4, comma 4, del D.L. n. 179/2022](#). La nuova disposizione autorizza la spesa di **150 milioni** di euro per il 2022 al fine di consentire il **tempestivo pagamento** dei contratti di **supplenza breve e saltuaria del personale scolastico**. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili per il conferimento, relativamente all'a.s. 2020/2021, di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea.

L'**articolo 15-bis**, introdotto nel corso dell'esame **in sede referente**, prevede che le disposizioni del decreto legge in conversione si applichino alle **regioni a statuto speciale** e alle **province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'**articolo 16** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 63 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 34 articoli, per un totale di 109 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a **due distinte finalità**; in primo luogo, l'adozione di misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici; in secondo luogo, l'adozione di disposizioni in materia di finanza pubblica; con riferimento a tale seconda finalità, si ricorda che la Corte costituzionale (**sentenza n. 244 del 2016**) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo" per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella **sentenza n. 247 del 2019**, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria", in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto "in concreto non pertinente"; *ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni: l'articolo 10* che interviene in materia di affidamenti di lavori pubblici e disciplina di interventi infrastrutturali; *il comma 1-bis dell'articolo 13* che interviene in materia di durata dei diritti televisivi sportivi; *l'articolo 14-bis* concernente la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero; *l'articolo 14-quater* in materia di disciplina delle imprese di assicurazione e riassicurazione; *l'articolo 14-sexies* concernente gli incarichi di vicesegretario comunale.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicabilità** delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 109 commi 14 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in 4 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel provvedimento risulta "**confluito**" il decreto-legge n. 179 del 23 novembre 2022 (presentato per la conversione al Senato S. 361), che infatti l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga,

disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala peraltro che l'articolo 1 del decreto-legge n. 179 **reca modifiche testuali** del provvedimento in esame; in proposito si ricorda che, nella XVIII legislatura, nella **seduta della Camera** del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10; tale ordine del giorno, presentato da componenti del Comitato per la legislazione, impegnava il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo aveva espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso presentato da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegnava il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"; si ricorda anche, al riguardo, che il **Presidente della Repubblica**, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza" rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare"; si rammenta infine che, in una precedente analoga circostanza (con riferimento cioè a una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83), la **Corte costituzionale** ha rilevato che si trattava di un iter che arrecava "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento" (sentenza n. 58 del 2018).

Al riguardo si ricorda che in precedenti analoghe occasioni, il Comitato per la legislazione ha raccomandato di " evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (si veda ad esempio, nella XVIII legislatura, il parere del 15 settembre 2021 sul disegno di legge C. 3279 di conversione del decreto-legge n. 122 del 2021); il Comitato ha inoltre raccomandato di " evitare l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti di urgenza, alla luce delle gravi antinomie, di complessa soluzione nel sistema delle fonti, che questo modo di procedere può comportare" (si veda ad esempio, nella XVIII legislatura , il parere del 18 febbraio 2021 sul disegno di legge C. 2862 di conversione del decreto-legge n. 3 del 2021).

L'articolo 9-bis e l'articolo 12, comma 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all'individuazione del "soggetto responsabile" per l'esercizio e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all'esenzione IMU per il settore dello spettacolo; in entrambi i casi il carattere di interpretazione autentica non è esplicitato nella rubrica dell'articolo, *in contrasto con il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001*; in proposito si ricorda poi che la Corte costituzionale, con la **sentenza n. 70 del 2020**, ha rilevato che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata";

L'articolo 10, comma 3-bis, dispone la convocazione di una specifica conferenza dei servizi relativa agli interventi di ammodernamento dell'autodromo di Monza; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, in precedenti casi di "leggi-provvedimento", ha rilevato come le stesse debbano soggiacere a un "rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale [...] in relazione al loro specifico contenuto" e "sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore" (**sentenza n. 116 del 2020** ma si veda anche la **sentenza n. 168 del 2020**)

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- **all'articolo 14-quater** potrebbe essere oggetto di chiarimento a quale specifica grandezza di bilancio si faccia riferimento nel prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione, quando definiscono la loro riserva indisponibile ai sensi dell'articolo 45, commi da 3-octies a 3-decies, del decreto-legge n. 73 del 2022, devono tenere conto degli "effetti sugli impegni esistenti verso gli assicurati";
- **al comma 1 dell'articolo 15** si valuti invece l'opportunità di sopprimere il termine "interinale" riferito alle agenzie di somministrazione di lavoro in quanto tale termine appare improprio alla luce della normativa vigente

